



Procedura n. 15/2023 R.G. P.U.

Tribunale ordinario di Trani
Sezione civile – area commerciale

Il giudice delegato

-visto il ricorso contenente proposta di concordato minore ex artt. 74 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di Di Nunno Anna Maria Rosaria, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale DIRO' di Di Nunno Rosaria con sede a Canosa di Puglia in via Imbriani 40 (C.F. DNNNMR67D45B619Q, P. IVA 07217610729), nata a Canosa di Puglia il 5.4.1967, e di D'Aulisa Vincenzo, nato a Canosa di Puglia il 6.11.1964 (C.F. DLSVCN64S06B619X), residente a Canosa di Puglia;

- esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista, salva ogni valutazione in ordine alla completezza della documentazione inerente ai redditi del sig. D'Aulisa Vincenzo;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza di inibitoria del ricorrente e osservato che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi in corso o l'instaurazione di altri procedimenti cautelari reali o esecutivi, ovvero l'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, potrebbero pregiudicare la fattibilità del concordato;

P.Q.M.

applicato l'art. 78 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di concordato minore, disponendo la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni, a cura dell'OCC, della proposta e del presente decreto;

fissa, per l'omologazione del concordato, l'udienza dell'11.5.2023, orario da stabilirsi come per prassi del Tribunale;

assegna ai creditori termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

dispone la pubblicazione del presente decreto, a cura della Cancelleria, nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, nonché, a cura dell'OCC, nel registro delle imprese;



dispone la sospensione delle procedure esecutive immobiliari contraddistinte dai nn. 73/2021 R.G. Es. e 98/2018 R.G. Es. fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione;

dispone inoltre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 27 febbraio 2023

Il giudice delegato
Giulia Stano

